

Legge regionale 19 settembre 1996 , n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.**

**Art. 7**

**1.** I provvedimenti di spesa eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2/1982, in favore di acquirenti 'mortis causa' di edifici danneggiati dagli eventi sismici destinati ad uso di abitazione, sono fatti salvi a tutti gli effetti.